



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

Provincia di Modena

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 55 del 15/12/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100. APPROVAZIONE.

Seduta n. 10/2021

Il Sindaco Tagliavini Enrico ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l'anno **duemilaventuno** il giorno **quindici** del mese di **dicembre**, alle **ore 20:00** nella Sala consiliare.

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale di Savignano sul Panaro.

Il Sindaco **Tagliavini Enrico** assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta.

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare **scrutatori** i consiglieri **Bergonzini Eleonora, Gozzoli Rita e Grandi Emanuela**.

Assiste il Segretario Comunale reggente **dott.ssa Manzini Elisabetta**.

Alla trattazione del presente oggetto risultano:

Tagliavini Enrico	Sindaco	Presente
Gozzi Antonella	Consigliere Comunale	Presente
Pisciotta Davide	Consigliere Comunale	Presente
Bonaiuti Augusto	Consigliere Comunale	Presente
Rinaldi Mauro	Consigliere Comunale	Presente
Varroni Aldina	Consigliere Comunale	Presente
Bergonzini Eleonora	Consigliere Comunale	Presente
Fichi Emiliano	Consigliere Comunale	Assente
Gozzoli Rita	Consigliere Comunale	Presente
Carmignano Rosamaria	Consigliere Comunale	Assente
Linari Erio	Consigliere Comunale	Assente
Caroli Germano	Consigliere Comunale	Assente
Grandi Emanuela	Consigliere Comunale	Presente

Assegnati: n. 13

In carica: n. 13

Presenti: n. 9

Assenti: n. 4

Risulta inoltre:

Barani Elisa	Assessore non consigliere	Presente
---------------------	---------------------------	----------

La seduta è: pubblica segreta

Atto dichiarato immediatamente eseguibile.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

DATO ATTO che a norma dell'art. 20, commi 1 e 2, TUSP, le pubbliche amministrazioni devono adottare misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove rilevino:

- società che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del Testo unico;
- società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TUSP;
- società previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

RICORDATO che

- l'ambito della ricognizione richiesta dal TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», in enti di tipo societario ove, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per “partecipazione” «la titolarità

di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), TUSP) e per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), TUSP);

- a norma delle definizioni sopra richiamate, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell’art. 24 del TUSP ha ad oggetto solamente le partecipazioni – dirette e indirette - in enti di tipo societario, restando pertanto escluse dall’ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni:

- in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;
- le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di società od organismi non qualificabili come a controllo pubblico. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del TUSP, per controllo pubblico si deve intendere la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile, ovvero la situazione che si verifica quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;

EVIDENZIATO che in merito all’adempimento di cui all’articolo 24 del TU nel 2017 il Comune ha provveduto con delibera di Consiglio n. 25 in data 29/09/2017 inviato alla Corte dei Conti con Pec prot. 13352 in data 27/11/2017;

RICORDATO che il suddetto piano prevedeva il mantenimento delle partecipate in essere;

RICHIAMATI i provvedimenti di razionalizzazione ai sensi dell’art. 20 citato

- per l’anno 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale numero 43 del 21/11/2018;
- per l’anno 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale numero 85 del 23/12/2019;
- per l’anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale numero 62 del 29/12/2020;

con i quali si disponeva il mantenimento delle partecipazioni e si dava atto che non erano necessarie ulteriori azioni di razionalizzazione;

CONSIDERATO che è stata effettuata l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni e non ricorrono condizioni che impediscono il mantenimento delle partecipazioni;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi e uffici comunali competenti, e in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

CONSIDERATO che, come meglio specificato nella **relazione tecnica allegata** alla presente deliberazione, il Comune alla data del 31/12/2020 deteneva quote di partecipazione nelle seguenti società:

1) PARTECIPAZIONI DIRETTE:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
AMO S.p.a.	02727930360	0,141%
LEPIDA S.c.p.A.	02770891204	0,0014%
SETA S.p.A.	02201090368	0,035%

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute;

FERMO RESTANDO che gli esiti della ricognizione e della disamina della revisione straordinaria delle partecipazioni detenute sono esposti nella **relazione tecnica allegata** alla presente deliberazione, in questa sede si rileva che:

- il Comune limita la propria partecipazione societaria solo ai casi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità.
- con riferimento alle altre partecipazioni societarie, attualmente detenute, non sussistono le condizioni perché si possano effettuare piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione e che margini di intervento si possono individuare con riferimento al contenimento di costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

CONSIDERATO che il Revisore Unico ha espresso parere favorevole sulla proposta di delibera e relativo allegato, come risulta dal verbale n. 8 del 12/12/2021 agli atti prot. 14095-2021, **allegato sotto la lettera B)** al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione ha espresso pareri favorevoli la responsabile dell'Area Servizi Finanziari, dott.ssa Biolcati Rinaldi Laura, in ordine sia alla regolarità tecnica che alla regolarità contabile;

DATO ATTO altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, commi 5 e 6, del vigente Regolamento del Consiglio comunale, che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto nella registrazione della seduta, su supporto digitale conservato in atti e a cui si rinvia integralmente, che riporta gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri nel corso della seduta e costituisce resoconto della stessa;

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per appello nominale:

Presenti: n. 9 (Tagliavini Enrico, Gozzi Antonella, Pisciotta Davide, Bonaiuti Augusto, Rinaldi Mauro, Varroni Aldina, Bergonzini Eleonora, Gozzoli Rita, Grandi Emanuela),
Astenuti: n. 0,
Votanti: n. 9,
Favorevoli: n. 9,
Contrari: n. 0;

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare il **Piano di analisi dell'assetto complessivo al 31/12/2020 – Provvedimento di razionalizzazione periodica ex art. 20, comma 1, del T.U.S.P., allegato sotto la lettera A)** al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che prevede il mantenimento delle attuali partecipazioni societarie dirette dell'Ente;
3. Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016.

Comune di Savignano sul Panaro
Provincia di Modena

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 15/12/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Tagliavini Enrico
F.to digitalmente

Il Segretario Comunale reggente
Manzini Elisabetta
F.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Savignano sul Panaro
Provincia di Modena

**Proposta di deliberazione
del Consiglio Comunale**
n. 5215 del 08/12/2021

Area proponente
Servizi Finanziari

Servizio interessato
Bilancio ed Economato

Oggetto della proposta da deliberare:

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20
D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.
APPROVAZIONE.**

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile
del servizio
interessato

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Data 08-12-2021

Il responsabile *Laura Biolcati Rinaldi*

Fto. digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Savignano sul Panaro
Provincia di Modena

Proposta di deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 5215 del 08/12/2021

Area proponente
Servizi Finanziari

Servizio interessato
Bilancio ed Economato

Oggetto della proposta da deliberare:

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20
D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.
APPROVAZIONE.**

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile
di ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Data 08-12-2021

Il responsabile *Laura Biolcati Rinaldi*

F.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PIANO DI ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO AL 31/12/2020

PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA EX ART. 20, COMMA 1, DEL TUSP DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

(Art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

In ossequio agli INDIRIZZI del DIPARTIMENTO DEL TESORO – CORTE DEI CONTI

1 INTRODUZIONE


L'art. 20, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), dispone che *"le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."*

Devono quindi essere individuate - e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1° e 2°, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) - le partecipazioni in società:

- I. che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3° e seguenti, del TUSP. Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2°, del TUSP, consistono in:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016;

- II. che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);
- III. che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP);
- IV. che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP);
- V. che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2°, lett. e) del TUSP);
- VI. nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Savignano sul Panaro:



Non ci sono partecipazioni di controllo. Non ci sono partecipazioni indirette

2 RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

Il presente atto racchiude in un unico documento le indicazioni prescritte dall'art. 20, comma 2°, del TUSP circa le modalità e i tempi di attuazione delle misure previste al fine di razionalizzare le partecipazioni in possesso dell'Ente Locale.

Per ciascuna delle società sopra elencate in cui il Comune di Savignano sul Panaro detiene partecipazioni dirette o indirette verranno quindi di seguito indicati:

- a. i principali dati sintetici (forma giuridica, sede, numero di partita Iva, data di costituzione, durata della società prevista dallo Statuto, quota di partecipazione del Comune);
- b. l'oggetto sociale;
- c. il risultato degli ultimi cinque esercizi;
- d. il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e la relativa media;
- e. i principali dati economico-patrimoniali;
- f. la composizione del capitale sociale;

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
AMO S.p.a.	02727930360	0,141%	MANTENIMENTO
LEPIDA S.c.p.A.	02770891204	0,0014%	MANTENIMENTO
SETA S.p.A.	02201090368	0,035%	MANTENIMENTO

Partecipazioni indirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
//	//	//	//

3 IL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

3.1 Il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, N. 175

Il Comune di Savignano sul Panaro con delibera di Consiglio Comunale numero 25 del 29/09/2017 ha adottato il Piano di razionalizzazione a norma dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, inviato alla Corte dei Conti con Pec Prot. 13352 in data 27/11/2017.

Ricordato che, in estrema sintesi il suddetto piano prevedeva il mantenimento delle partecipate in essere. Il piano di revisione straordinaria 2017 è stato pertanto pienamente e puntualmente attuato

3.2 La razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, N. 175

Da ultimo il comune di Savignano sul Panaro con delibera di Consiglio Comunale numero 62 del 29/12/2020, ha adottato il piano di razionalizzazione a norma dell'art. 20 delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 del D.Lgs.175/2016, trasmesso alla Corte dei Conti tramite il sistema CONTE in data 21.01.2021, Prot. 0000407.

Nel suddetto provvedimento si deliberava:

- il mantenimento delle partecipazioni possedute al 31/12/2019;
- che non erano necessarie ulteriori azioni di razionalizzazione;

In ossequio a quanto previsto dall'art. 20, comma 4, del D.Lgs.175/2016, in ordine alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2019 dall'analisi dell'assetto complessivo dell'ente nessuna azione conseguente era necessaria essendo esclusivamente previsto il mantenimento delle partecipazioni e il monitoraggio delle stesse.

4 Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.A.

AMO S.p.a. - Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.A.

Codice fiscale - 02727930360

4.1 Scheda di dettaglio

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02727930360
Denominazione	AMO S.p.a. - Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	2003
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

4.2 Sede legale della partecipata

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Modena
Comune	Modena
CAP*	41122
Indirizzo*	Strada Sant'Anna, 210
Telefono*	059 9692001
FAX*	059 9692002
Email*	amo.mo@legalmail.it

* campo con compilazione facoltativa

4.3 Settore di attività della partecipata

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	52.21.9 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

4.4 Ulteriori informazioni sulla partecipata

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? [§]	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [§]	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

[§] Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

4.5 Dati di bilancio per la verifica TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	12
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	33.059,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	28.700,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	SI	SI	SI	SI	SI
Risultato d'esercizio	1.314.846,00	4.249,00	101.031,00	61.303,00	55.061,00

Il compenso agli organi di controllo è riferito al compenso del collegio sindacale per euro 18.200,00 e al compenso dell'organo di revisione contabile per euro 10.500,00.

4.6 Attività produttive di beni e servizi

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.239.897,00	1.538.206,00	1.331.400,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	31.696.878,00	27.592.417,00	27.036.272,00
di cui Contributi in conto esercizio	30.018.648,00	27.342.782,00	26.717.145,00

4.7 Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) – Tipo di controllo

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,141% (quota € 2.832,00 su un capitale sociale di € 5.312.848,00)
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Nessuno

4.8 Informazioni ed esito per la razionalizzazione

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di cui alla l.r. n. 30/98, ed in particolare progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati fra loro e la mobilità privata
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e

attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa

4.9 Analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste

4.9.1 Verifica della conformità dell'attività esercitata con le finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo art.4.1 TUSP)

La partecipazione si presenta in linea con le previsioni dell'art. 4.1 del TUSP in quanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali: in particolare l'attività svolta risulta conforme alle finalità istituzionali come previste

- dall'articolo 118 della Costituzione,
- dagli artt. 3 e 13 del TUEL,
- dall'art.14, comma 27, del D.L. 78/2010 e in particolare:

"27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all' articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

.....

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;"

.....

4.9.2 Verifica del tipo di attività esercitata (c.d. vincolo di attività art.4.2 TUSP)

La società esercita le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale previste dalla LR Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, e promuove l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell'ambiente.

In particolare, la società svolge - per conto degli enti locali della provincia di Modena - le seguenti attività previste dallo statuto:

- la programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino provinciale;
- la progettazione e l'organizzazione della mobilità complessiva e di servizi complementari, quali ad esempio i parcheggi e la sosta, i sistemi di controllo del traffico e di preferenziamento semaforico, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei servizi;
- la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto disabili;
- lo svolgimento di studi, ricerche, consulenze ed assistenza tecnica, amministrativa contabile e finanziaria agli Enti locali soci e ad altri soggetti operanti nel settore della mobilità;
- la progettazione, d'intesa con gli Enti locali territorialmente competenti ed in coordinamento con le proposte regionali, di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale, tenendo conto degli assetti territoriali, urbanistici e dello sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, inclusa l'attività di spedizioniere, strettamente ed esclusivamente finalizzata ai servizi di ultimo miglio nel settore della distribuzione delle merci in ambito urbano e collocata in un più ampio progetto di attivazione di servizi di logistica improntati al criterio dell'intermodalità negli spostamenti delle merci, onde conseguire un minore impatto ambientale e minore pressione sulla rete della viabilità locale;
- la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, quali ad esempio reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate;
- la promozione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della mobilità;
- la progettazione e gestione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari, del conseguente sistema tariffario e dell'eventuale attività di riparto (*clearing*);
- l'attuazione della politica tariffaria, in conformità alle determinazioni dei competenti Enti;
- la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi ed il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente;
- la definizione ed il perfezionamento dei contratti di servizio, nonché il controllo del rispetto delle obbligazioni in esso contenute;
- la sottoscrizione degli Accordi di Programma di cui alla L.R. n. 30/98 e successive modifiche ed integrazioni;

- la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale ed alla mobilità, nonché alla realizzazione di investimenti in infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità;
- la progettazione e la gestione di interventi di mobility management d'area a supporto degli Enti soci e rivolti ai lavoratori, alle imprese e agli enti del territorio provinciale;
- la collaborazione alla redazione di piani, di studi e di progetti di fattibilità nel settore della mobilità sostenibile, del traffico e delle infrastrutture del trasporto pubblico in generale;
- la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate alla gestione ed allo sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
- lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, idoneità dei percorsi e ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
- l'autorizzazione all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di TPL, sulla base di idonea documentazione, la certificazione dei fuori linea;
- ogni altra funzione assegnata dagli Enti locali soci, con esclusione della gestione dei servizi autofilotranviari.

L'art. 1 dello statuto sociale prevede che le azioni della società, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 30/1998, siano possedute esclusivamente dagli enti locali della provincia di Modena.

Le attività sopra descritte sono riconducibili a quanto previsto dal TUSP all'art. 4.2 lettera a)

"Art.4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche ...

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

4.9.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per la vendita obbligatoria (art.20.2 TUSP);

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, si rileva che:

- in conformità al sopra citato art. 25 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, l'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico, i cui compensi sono stati ridotti nel corso dell'esercizio 2015 da euro 41.324,32 a euro 33.059,40, ovvero in misura tale da non superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4° e 5°, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95; mentre il numero medio dei dipendenti è sceso dalle 13 unità dell'esercizio 2015 a 11 unità al 23 settembre 2016; nel 2020 il numero medio dei dipendenti è di 12 unità;
- il Comune di Savignano sul Panaro non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da AMO S.p.A. (si precisa che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla citata legge regionale attengono alla programmazione, regolazione e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione);
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro. AMO S.p.A. non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio, sebbene sia stata costituita per la gestione di un servizio di interesse generale (per espresso obbligo di legge) e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), del TUSP;
- pur sottolineando l'estrema difficoltà nel formulare un giudizio sulla gestione dai meri dati contabili, non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP: le indicazioni ricavabili da bilancio e nota integrativa, suffragate dalla valutazione di correttezza rinvenibile nella relazione dell'organo di revisione contabile, paiono indicare una situazione equilibrata e con costi coerenti rispetto alle spese sostenute.

4.9.4 Verifica delle ragioni e delle finalità del mantenimento, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e delle possibilità di mantenimento e di gestione

L'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.A. (in forma abbreviata AMO S.p.A.) è stata costituita nel 2000 in attuazione del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, al cui art. 19 è prescritto che

le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

L'Agenzia, inizialmente istituita fra l'amministrazione provinciale di Modena e tutti i Comuni della provincia in forma di consorzio di funzioni, è stata trasformata in società per azioni nel giugno 2003.

La forma giuridica societaria è risultata coerente con quanto successivamente disposto dall'art. 25 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, che ha imposto alle Agenzie locali per la mobilità «l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

La partecipazione alla società si configura quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali pertanto resta esclusa:

- ogni valutazione in punto di indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (ovvero, sotto altro aspetto e nei limiti della competenza per materia delle regioni, la valutazione di "stretta necessità" richiesta dal comma 1° dell'art. 4 del TUSP è già stata compiuta a monte dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate);
- la stessa possibilità di procedere alle analisi richieste (entro i limiti e con le modalità specificate in premessa) dall'art. 5 TUSP, atteso che la partecipazione in AMO S.p.A. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti da tale disposizione, anche in considerazione del fatto che all'Ente è precluso ogni margine di discrezionalità circa la scelta di partecipare o meno alla società.

4.10 Conclusione dell'analisi

4.10.1 Azioni proposte

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la costituzione e la partecipazione in AMO S.p.A. sono conseguenti alle previsioni del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

4.10.2 Azioni già intraprese

Si è provveduto al monitoraggio costante della società.

4.10.3 Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Savignano sul Panaro «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

5 Lepida S.c.p.A.

LEPIDA S.c.p.A.
Codice fiscale - 02770891204

5.1 Scheda di dettaglio

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02770891204
Denominazione	LEPIDA S.c.p.A.
Data di costituzione della partecipata	2007
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

5.2 Sede legale della partecipata

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Bologna
Comune	Bologna
CAP*	40128
Indirizzo*	Via della Liberazione, 15
Telefono*	051 6338800
FAX*	051 9525156
Email*	segreteria@pec.lepida.it

* campo con compilazione facoltativa

5.3 Settore di attività della partecipata

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	6.1 Telecomunicazioni

5.4 Ulteriori informazioni sulla partecipata

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

5.5 Dati di bilancio per la verifica TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	597
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	35.160,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	42.600,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	SI	SI	SI	SI	SI
Risultato d'esercizio	61.229,00	88.539,00	538.915,00	309.150,00	457.200,00

Il compenso agli organi di controllo è riferito al compenso del collegio sindacale per € 35.000,00 e al compenso dell'organo di revisione contabile per € 7.600,00.

5.6 Attività produttive di beni e servizi

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.092.773,00	60.196.814,00	28.196.014,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	760.412,00	469.298,00	618.039,00
di cui Contributi in conto esercizio	289.361,00	155.731,00	145.531,00

5.7 Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) – Tipo di controllo

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,0014% (quota € 1.000,00 su un capitale sociale di € 69.881.000,00)
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Nessuno

5.8 Informazioni ed esito per la razionalizzazione

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e fornitura dei servizi di connettività; pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento, configurazione, esercizio, realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazione
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP,

era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa

5.9 Analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste

5.9.1 Verifica della conformità dell'attività esercitata con le finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo art.4.1 TUSP)

La partecipazione è in linea con le previsioni dell'art. 4.1 del TUSP in quanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali: in particolare l'attività svolta pare conforme alle finalità istituzionali come previste

- dall'articolo 118 della Costituzione,
- dagli artt. 3 e 13 del TUEL,
- dall'art.14, comma 27, del D.L. 78/2010 e in particolare
"27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all' articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
 - a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
 - b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
 - c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
 - d) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
 - e) *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
 - f) *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*

L'attività svolta da Lepida S.c.p.A. risulta funzionale alla realizzazione di tutte le attività istituzionali dell'ente, permettendo l'accesso alle reti telematiche altrimenti inesistente, in particolar modo nelle aree colpite dal digital divide.

Le attività svolte dalla società, di seguito riepilogate, rientrano pertanto:

- nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie (ovvero del Comune di Savignano sul Panaro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP), posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla legge regionale sopra citata e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale (le quali ultime «raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government»: cfr. in proposito le linee di indirizzo approvate con Deliberazione Assemblea Legislativa 24 febbraio 2016, n. 62). A tal riguardo, si sottolinea che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, al punto 3.4 dello statuto della società, è stata introdotta la seguente clausola «in ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti» (demandando al comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4°, l.r. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, il compito di assicurare una tale coerenza), in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 5°, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 4°, TUSP.

5.9.2 Verifica del tipo di attività esercitata (c.d. vincolo di attività art. 4.2 TUSP)

Lepida S.c.p.A. ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 11/2004:

1. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 11/2004, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;

2. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 11/2004, intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN);
3. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 11/2004, per il collegamento delle sedi degli enti della regione, intendendosi per realizzazione e manutenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di pianificazione delle MAN, progettazione, appalto per l'affidamento dei lavori, costruzione, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria;
4. fornitura delle sotto reti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;
5. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale, come previsto dall'art. 9, comma 8, lettera b), della legge regionale n. 11/2004, e svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; eventuale interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione;
6. fornitura in accordo con i soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;
7. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;
8. realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell' art. 9, comma 1, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di pianificazione della rete, progettazione, appalto, costruzione e collaudo, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare l'erogazione dei servizi, monitoraggio delle prestazioni di rete;
9. fornitura di servizi sulla rete radiomobile ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, intendendosi per fornitura di servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il centro di gestione della

rete, la gestione degli utenti, il coordinamento e l'integrazione per lo sviluppo delle applicazioni funzionali agli utenti della rete, help desk di supporto alle categorie di utenti;

10. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di help desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;
11. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'art. 7 della stessa legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforma tecnologica di servizio per la cooperazione applicativa; piattaforma tecnologica per l'identificazione, l'autenticazione e l'accesso; data service; servizi per la multicanalità, la multimedialità, la videocomunicazione, il digitale terrestre; per la formazione ai cittadini ed alle imprese; servizi per la riduzione del knowledge divide e servizi derivanti dalla ricerca e sviluppo applicata all'innovazione della pubblica amministrazione; servizi per la gestione dei documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dematerializzazione, archiviazione digitale e cartacea, distribuzione, storicizzazione, finalizzati allo sviluppo e gestione del polo archivistico regionale; intendendosi per fornitura di servizi la gestione della domanda per l'analisi dei processi, la definizione degli standard di interscambio delle informazioni, la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi, il program e project management, la verifica di esercibilità, il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati, il monitoraggio dei livelli di servizio.

Le attività sopra descritte sono riconducibili a quanto previsto dal TUSP all'art. 4.2 lettere a) e d):

"Art.4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche ...

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

...

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;”.

5.9.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per la vendita obbligatoria (art. 20.2 TUSP)

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata ad un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 c.c., ed è l'unico componente che riceve compensi nei limiti di cui infra. Posto che il numero medio dei dipendenti nel 2020 è pari a 597 unità, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata. Si precisa inoltre che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3°, del TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, con decisione rimessa all'assemblea ordinaria;
- Il Comune di Savignano sul Panaro non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Lepida S.c.p.A.;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila di euro e - sebbene Lepida S.c.p.A. fornisca (anche) servizi di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- pur sottolineando l'estrema difficoltà nel formulare un giudizio sulla gestione della società dai meri dati contabili, non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP: le indicazioni ricavabili da bilancio e nota integrativa, suffragate dalla valutazione di correttezza rinvenibile nella relazione dell'organo di revisione contabile, paiono indicare una situazione equilibrata e con costi coerenti rispetto alle spese sostenute.
- nell'ottica di aggregare società operanti in settori omogenei sul territorio regionale, in data 19.12.2018, con atto redatto a Ministero notaio dott.ssa Rita Merone, è stata completata la fusione per incorporazione della società CUP 2000 S.c.p.A. nella Società Lepida S.p.A. (incorporante), con contestuale trasformazione dell'incorporante (Lepida S.p.A.) nella società consortile per azioni Lepida S.c.p.A., operazione deliberata dall'assemblea straordinaria della

società in data 12/12/2018, e approvata da questo Comune con deliberazione consiliare n. 37 del 14/09/2018.

5.9.4 Verifica delle ragioni e delle finalità del mantenimento, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e delle possibilità di mantenimento e di gestione

Lepida S.c.p.A. è stata costituita in data 1° agosto 2007, con atto unilaterale della Regione Emilia-Romagna in attuazione della LR 24 maggio 2004, n. 11 ("Sviluppo regionale della società dell'informazione"), per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività, ovvero per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazione, per le pubbliche amministrazioni socie e per Enti collegati alla rete Lepida.

La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è espressamente qualificata dall'art. 4-*bis* della l.r. n. 11 del 2004 come «strumento esecutivo e servizio tecnico» degli Enti soci per l'esercizio (coordinato e unitario) delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla citata legge regionale, ovvero, segnatamente:

- (i) la realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna istituita a norma dell'art. 9 della citata legge regionale, nonché
- (ii) l'attuazione degli interventi e delle misure previsti dal piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della medesima legge regionale e del relativo piano di attuazione di cui al successivo art. 7 (c.d. "Agenda digitale" della Regione, adottata per il quinquennio 2016-2021 con deliberazione dell'Assemblea Legislativa 24 febbraio 2016, n. 62 e deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 42).

La società svolge altresì le attività a essa assegnate in virtù di quanto previsto all'art.15, l.r. Emilia-Romagna 18 luglio 2014 n. 14.

In virtù della convenzione vigente fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4-*bis*, della legge regionale n. 11 del 2004, sono stati attribuiti a Lepida S.c.p.A. i compiti di gestione della dimensione operativa della Community Network Emilia-Romagna e, per quanto di competenza, del Nodo Tecnico Informativo Centrale disciplinati dalla medesima convenzione, ed è inoltre stato espressamente consentito a ciascuno degli Enti di cui alla predetta Community di addivenire ad accordi specifici con Lepida S.c.p.A. al fine di dare attuazione agli interventi e alle misure previste dalla legge regionale citata (previo parere

conforme del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento istituito a norma dell'art. 6, comma 4-bis della medesima legge).

La forma giuridica societaria è risultata coerente con quanto previsto LR 24 maggio 2004, n. 11 ("Sviluppo regionale della società dell'informazione").

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste si rileva che il Consiglio Comunale di Savignano sul Panaro, con deliberazione n. 81 del 23/11/2009 ha approvato l'acquisto di una azione di Lepida S.p.A. in quanto ciò permette al Comune «partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, così come previsti nella legge regionale n. 11/2004» e di «usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi, previsti per i soli soci».

Dette motivazioni risultano viepiù rafforzate - tanto riguardo la necessità per il Comune di mantenere una partecipazione in Lepida S.c.p.A., quanto in punto di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa - dalla circostanza che Lepida S.c.p.A. è stata ritenuta quale soggetto fondamentale per la realizzazione e l'implementazione delle azioni e dei progetti previsti dall'Agenda Digitale Locale (sopra citata) considerato che Lepida S.c.p.A., in quanto società in house providing a totale capitale pubblico che svolge la maggior parte delle proprie attività a favore degli enti pubblici a cui appartiene, costituisce, a tutti gli effetti, una competenza specialistica interna in materia di infrastrutture di telecomunicazioni, per tutti gli enti azionisti, tra cui il Comune di Savignano sul Panaro e che le attività rese a favore degli Enti soci dalla società non possono in ogni caso avere un costo superiore a quello reperibile sul mercato (ovviamente, qualora non si verta in situazioni di fallimento di mercato, posto che in tali ipotesi la società interviene, proprio al fine di sopperire a tali deficienze del mercato, a tariffe concordate fra gli Enti soci in sede di comitato di indirizzo).

5.10 Conclusione dell'analisi

5.10.1 Azioni proposte

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida S.c.p.A. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4bis, l.r. n. 11 del 2004 (e successive modificazioni), fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER -

infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConfERence - sistema di videocomunicazione; MultiPLER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.

5.10.2 Azioni già intraprese

Si è provveduto al monitoraggio costante della società.

5.10.3 Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Savignano sul Panaro «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

6 Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A.

SETA - Società Emiliana Trasporti Autofilotramviari S.p.A.
Codice fiscale - 02201090368

6.1 Scheda di dettaglio

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02201090368
Denominazione	SETA - Società Emiliana Trasporti Autofilotramviari S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	1993
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

6.2 Sede legale della partecipata

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Modena
Comune	Modena
CAP*	41122
Indirizzo*	Strada Sant'Anna, 210
Telefono*	059 416711
FAX*	059 416850
Email*	segreteria@pec.setaweb.it

* campo con compilazione facoltativa

6.3 Settore di attività della partecipata

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	H.49.31 Trasporto tyerrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Attività 2	G.45.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
Attività 3	G.45.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli

6.4 Ulteriori informazioni sulla partecipata

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

6.5 Dati di bilancio per la verifica TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1030
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	237.882,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	49.278,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	SI	SI	SI	SI	SI
Risultato d'esercizio	15.249,00	663.985,00	1.020.141,00	1.468.187,00	385.707,00

Il compenso agli organi di controllo è riferito al compenso del collegio sindacale per € 28.028,00 e al compenso dell'organo di revisione contabile per € 21.250,00.

6.6 Attività produttive di beni e servizi

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	81.590.720,00	90.699.122,00	90.041.209,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	19.563.993,00	17.930.525,00	18.983.850,00
di cui Contributi in conto esercizio	12.342.746,00	9.516.729,00	9.894.177,00

6.7 Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) – Tipo di controllo

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,035% (quota € 5.780,00 su un capitale sociale di € 16.663.416,00)
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Nessuno

6.8 Informazioni ed esito per la razionalizzazione

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Esercizio di trasporto pubblico di persone, noleggio con autobus e attività complementari e/o integrative del trasporto di persone, quali gestione di parcometri, parchimetri e parcheggi, realizzazione degli impianti attinenti all'esercizio dei servizi di trasporto; autoriparazione meccanica, motoristica, elettrauto, carrozzeria, gommista; commercio all'ingrosso di pezzi di ricambio e di complessi meccanci ed elettromeccanici; lavaggio di autoveicoli e di filobus; noleggio autoveicoli senza conducente.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione

straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa

6.9 Analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste

6.9.1 Verifica della conformità dell'attività esercitata con le finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo art.4.1 TUSP)

La partecipazione risulta in linea con le previsioni dell'art. 4.1 del TUSP, in quanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali: in particolare l'attività svolta si conferma conforme alle finalità istituzionali come previste:

- dall'articolo 118 della Costituzione,
- dagli artt. 3 e 13 del TUEL,
- dall'art.14, comma 27, del D.L. 78/2010 e in particolare:
"27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all' articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
.....
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
.....

Con riferimento ai vincoli posti dall'art. 4 TUSP, si specifica che l'attività svolta dalla società:

- è rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, posto che rientra nella «organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale» che l'art. 14, comma 27°, lett. b) d.l. 31 maggio 2010, n. 78, attribuisce ai Comuni quale loro funzione fondamentale;
- è espressamente qualificata come servizio di interesse economico generale dall'art. 2, lett. a), Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007, e rientra pertanto nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, lett. a), TUSP.

6.9.2 Verifica del tipo di attività esercitata (c.d. vincolo di attività art. 4.1 TUSP)

La società ha come oggetto principale l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico autofilotranviario e ferroviario di persone e merci in ambito urbano, suburbano ed extraurbano.

La società può inoltre svolgere altre attività fra cui, in particolare, la gestione dei servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci, l'esercizio delle attività di noleggio ferroviario e di autoveicoli con e senza conducente, i servizi ferroviari per conto di altri gestori, il trasporto di persone per interesse turistico, il trasporto scolastico, il trasporto disabili e anziani, i servizi di collegamento al sistema aeroportuale, i servizi di gran turismo, i servizi sostitutivi delle FF.SS. o di altri vettori, i servizi atipici di trasporto anche con sistemi a chiamata, i servizi di trasporto intermodale.

Le attività sopra descritte sono riconducibili a quanto previsto dal TUSP all'art.4.2 lettera a): sono infatti espressamente qualificate come servizio di interesse economico generale dall'art. 2, lett. a), Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007.

6.9.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per la vendita obbligatoria (art. 20.2 TUSP)

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri (che hanno sostituito gli organi amministrativi delle tre preesistenti società), il cui Presidente è nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c. dagli enti locali della provincia di Modena, come previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale e dalla relativa convenzione sottoscritta fra detti enti. Ciascuno dei consiglieri riceve un gettone di presenza pari a euro 150,00 e un compenso annuo pari a euro 10.189,65, il Presidente percepisce invece un compenso annuo di euro 51.163,44, oltre a un'indennità di risultato. Posto che il numero medio dei dipendenti nel 2020 è pari a 1.030 unità, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- il Comune di Savignano sul Panaro non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da SETA S.p.A. (si rimarca che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla vigente legge regionale in materia, e sopra esposte alla scheda n. 3, non attengono alla gestione ed erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale);

- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro. SETA S.p.A non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio, sebbene sia stata costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), del TUSP;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che l'operazione di aggregazione sopra esposta ha già determinato uno specifico risparmio dei costi sostenuti per gli organi amministrativi e di controllo di ciascuna delle tre preesistenti società, posto che questi sono stati unificati;
- pur sottolineando l'estrema difficoltà nel formulare un giudizio sulla gestione della società dai meri dati contabili, non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP: le indicazioni ricavabili da bilancio e nota integrativa paiono indicare una situazione equilibrata e con costi coerenti rispetto alle spese sostenute.
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare SETA S.p.A. ad altre società cui il Comune di Savignano sul Panaro partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal riguardo, si rimarca che SETA S.p.A. è la società risultante dall'aggregazione delle tre preesistenti società di trasporto pubblico locale operanti nei bacini di Modena, Piacenza e Reggio Emilia.

6.9.4 Verifica delle ragioni e delle finalità del mantenimento, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e delle possibilità di mantenimento e di gestione

La Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A. (in forma abbreviata "SETA S.p.A.") è la società risultante dall'aggregazione di ATCM S.p.A., TEMPI S.p.A., Consorzio ACT ed AE S.p.A., che svolge il servizio di trasporto pubblico locale nei tre bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza (ovvero nelle tre aree in cui precedentemente operavano i quattro organismi appena menzionati).

L'operazione di aggregazione, deliberata dagli enti soci nel 2011 ed operativa dal mese di gennaio 2012, si è realizzata mediante fusione per incorporazione di TEMPI (Piacenza) in ATCM (Modena) e mediante conferimento ad ATCM dell'intera azienda AE (Reggio Emilia) e del ramo d'azienda "gomma" di ACT (Reggio Emilia), con contestuale modifica della ragione sociale di ATCM S.p.A. nell'attuale denominazione della società.

A fronte delle operazioni appena menzionate, TEMPI S.p.A. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 28 dicembre 2011, mentre AE S.p.A. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 22 dicembre 2015 a conclusione del procedimento di liquidazione.

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste alla luce del combinato disposto degli artt. 24 e 5 TUSP (nei termini ed entro i limiti specificati in premessa), si specifica che l'operazione di aggregazione sopra menzionata è stata realizzata al fine di creare un nuovo soggetto industriale di accentuata rilevanza sul mercato del trasporto pubblico locale a livello sia regionale che nazionale nell'ottica del perseguimento di obiettivi di efficienza e razionalizzazione delle strutture produttive, di crescita del patrimonio personale e tecnico, di promozione di soluzioni intermodali e innovative a supporto degli obiettivi di politica dei trasporti, di raggiungimento di dimensioni aziendali e industriali tali da supportare processi di investimento e sviluppo anche in bacini e settori nuovi.

6.10 Conclusione dell'analisi

6.10.1 Azioni proposte

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, posto che la società eroga un servizio di interesse economico generale, si specifica che la partecipazione del Comune di Savignano sul Panaro, sebbene di entità non sufficiente a garantire il controllo ex art. 2359 c.c. in capo all'Ente, è comunque tale da garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata. La partecipazione nella società è infatti condizione necessaria al fine di: (i) concorrere, in sede assembleare, all'approvazione delle linee guida dei piani strategici e del piano industriale predisposti dall'organo amministrativo, a norma dell'art. 14.3 dello statuto; (ii) nominare - di concerto con gli altri enti locali della provincia di Modena, secondo quanto previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale e dalla relativa convenzione sottoscritta fra detti enti - il Presidente del consiglio di amministrazione della società a norma dell'art. 2449 del codice civile.

6.10.2 Azioni già intraprese

Si è provveduto al monitoraggio costante della società.

6.10.3 Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Savignano sul Panaro «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

Provincia di Modena

Il Revisore

Verbale n. 8 del 13/12/2021

Il Revisore, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata con deliberazione consiliare n. 38 del 27/07/2021, con decorrenza 14/08/2021 e sino al 13/08/2024;

Premesso che l'articolo 20 del D.Lgs.n.175/2016, prevede che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette e se ricorrono le condizioni previste dallo stesso decreto che impediscono il mantenimento della quota societaria, devono predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Preso atto che con deliberazione n. 25 del 29/09/2017 il Consiglio comunale ha approvato il piano di revisione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.n.175/2016 - Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica - come integrato e modificato dal D.Lgs.n.100/2017;

Preso atto dei seguenti provvedimenti di razionalizzazione approvati ai sensi del citato articolo 20:

- anno 2017 - deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 21/11/2018;
- anno 2018 - deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 23/12/2019;
- anno 2019 - deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 29/12/2020;

con i quali si disponeva il mantenimento delle partecipazioni e si dava atto che non erano necessarie ulteriori azioni di razionalizzazione;

Vista la proposta deliberativa consiliare n. 5215/2021 avente ad oggetto *“RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100. APPROVAZIONE”*, corredata della Relazione tecnica di cui all'allegato A), ricevuta tramite posta elettronica il 09/12/2021;

Preso atto che nella suddetta proposta deliberativa consiliare, l'Ente non individua nuove azioni di razionalizzazione rispetto a quelle già approvate con la revisione straordinaria e dalla quale non si desumono mutamenti della modalità di gestione dei servizi;

Rilevato che il parere dell'Organo di Revisione deve essere rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3) del D.Lgs.n.267/2000, solo se si è in presenza di un atto deliberativo modificativo della gestione dei servizi, nel rispetto di quanto previsto dai principi di vigilanza e controllo degli Enti Locali emanati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, mentre il parere non è da rilasciare nel caso in cui il piano non modifichi le modalità di gestione dei servizi;

Rilevato pertanto che dall'esame della proposta di deliberazione consiliare n. 5215/2021, **non sussistono** le fattispecie che richiedono il rilascio del parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3) del D.Lgs.n.267/2000, **questo Organo prende atto dei contenuti della stessa** e chiede sin da ora di ricevere copia della deliberazione approvata.

Si rammenta che l'Ente deve inviare il provvedimento relativo al piano di razionalizzazione periodica e la relazione tecnica, con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna e alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

13 dicembre 2021

Firma digitale

Il Revisore

Dott.ssa Grazia Zeppa